

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P IVA06772380828

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

CON ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A.

Nell'interesse della Sig.ra **Gallipoli Sebastiana** (C.F.GLLSST81E60A028H), nata il 20.05.1981, a Acireale (CT), e residente a Giardini Naxos (ME), in via Recanati, n. 22 (C.A.P. 98035), rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: simona.fell@pec.it), Ciro Catalano (C.F. CTLCRI89A28G273R; fax: n. 091 7722955; cirocatalano@pec.it) e Irene Contorno (C.F. CNTRNI91E64G273S; fax: n. 091 7722955; pec: irenecontorno@pecavvpa.it), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CONTRO

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica,** in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione esaminatrice del concorso**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Formez PA** Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A, nella persona del legale rappresentante legale *pro tempore*;
- il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- della Sig.ra Dinoi Raffaella Katia (C.F. DNIRFL83C55E882F), collocata nella posizione 264° della graduatoria dei vincitori, per il codice concorso di interesse di parte ricorrente e per il Distretto della Corte d'Appello di Lecce, all'indirizzo pec *raffaellak.dinoi@pec.it*;
- dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- della graduatoria di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il

reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza,

Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del

Ministero della giustizia», pubblicata il 14 gennaio u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione

resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata quale idonea (posizione n. 318) ma

non vincitrice (codice concorso LE) per il Distretto della Corte d'Appello di Lecce;

- dell'avviso, reso noto nel sito istituzionale di parte resistente il 14 gennaio u.s., nella misura in cui

stabilisce che «tutti i candidati collocati utilmente nelle graduatorie dei vincitori parteciperanno, nelle

giornate comprese tra il 20 e il 28 gennaio 2022, alla procedura di scelta della sede, tramite piattaforma

informatica», dalla quale l'odierna ricorrente risulta esclusa, non essendo ricompresa nel novero dei

candidati vincitori;

- dell'esito della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il

reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza,

Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del

Ministero della giustizia», sostenuta da parte ricorrente in data 25 novembre 2021, conosciuto dalla

stessa tramite accesso alla propria area riservata in data 1 dicembre 2021, nella parte in cui le è

stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;

- del punteggio numerico, pari a 22,125, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in

quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;

- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare

riferimento al quesito n. 13, del correttore e del foglio risposte;

- dei verbali/atti della Commissione,richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state

predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova

scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 13 del questionario

di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;

- dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta di parte ricorrente;

- ove esistenti eper quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;

- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori alla

prova scritta per il Distretto della Corte d'Appello di Lecce;

- ove occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta,

nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;

- ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi

dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI,

MONOCRATICHE E COLLEGIALI

volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierna parte ricorrente di essere

inclusa nella graduatoria di merito dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami,

su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale

dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con ilprofilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da

inquadrare tra jl personale del Ministero della giustizia» (codice concorso LE), relativa al Distretto della

Corte d'Appello di Lecce, nella posizione e con il punteggio legittimamente, previa rettifica in

aumento del punteggio riportato in esito all'unica prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di

un quesito erroneo, e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentirle di poter partecipare

alla finestra di scelta delle sedi di preferenza, dal 20 al 28 gennaio p.v.;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente all'utile inclusione nella graduatoria di merito dei candidati

vincitori, con il riconoscimento del punteggio legittimamente spettante, per il Distretto della Corte

di Appello di Lecce (Codice Concorso LE) pubblicata il 14 gennaio u.s., previa rettifica in aumento

del punteggio ottenuto all'esito della prova scritta;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un

provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra

misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nella

spettante posizione della graduatoria di merito per il Distretto della Corte di Appello di Lecce del

concorso.

Si premette in

FATTO

1. – Con bando pubblicato il 6 agosto 2021 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª

Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 62, la Commissione RIPAM ha indetto il «Concorso pubblico, per

titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non

dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il

processo, da inquadraretra il personale del Ministero della giustizia», avvalendosi, per l'organizzazione e

la realizzazione delle fasi concorsuali, del supporto di Formez PA.

2.– Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento

delle seguenti fasi concorsuali:

i) prova scritta, unica per tutti i codici di concorso;

ii) valutazione dei titoli.

3.- Ebbene, l'odierna parte ricorrente è stata convocata per lo svolgimento della prova in data 25

novembre 2021, alle ore 8:30, presso Foggia, per il cui superamento la lex specialis ha richiesto «il

punteggio minino di 21/30 (ventuno/trentesimi)» (*cfr.* art. 7, comma 2, del bando di concorso).

Per quanto di interesse, la prova scritta è consistita in un test di quaranta quesiti a risposta

multipla da risolvere nell'arco di sessanta minuti, volti a verificare la conoscenza delle seguenti

materie:

«diritto pubblico;

ordinamento giudiziario;

lingua inglese»(cfr. art. 7 della lex specialis), per i quali l'amministrazione ha attribuito i seguenti

punteggi:

■ risposta esatta: +0,75 punti;

mancata risposta: 0 punti;

risposta sbagliata: - 0,375 punti.

4. – Una volta pubblicati gli esiti sull'area personale resa a disposizione dei partecipanti, in data 1

dicembre u.s., accedendo al proprio portale, l'odierna ricorrente ha appurato di aver

proficuamente superato la prova scritta, ottenendo un punteggio pari a 22,125/30, e di essere

idonea per l'accesso al posto di interesse.

Tuttavia, il 14 gennaio u.s., sono state rese note sul sito dell'amministrazione le graduatorie dei

candidati idonei e vincitori, per ciascun distretto, contestualmente all'avviso di apertura di una

finestra temporale (dal 20 al 28 gennaio p.v.) entro la quale i candidati risultati vincitori devono

indicare la sede di preferenza.

Da tale possibilità è esclusa, però, l'odierna ricorrente, poiché collocata nella posizione n. 318 e

non in quella legittimamente spettante, la n. 265 (e non in posizioni inferiori, avendo per di più

un figlio a carico).

Ciò è dipeso dalla presenza, all'interno della prova, di un quesito di diritto amministrativo del

tutto inesatto e/o fuorviante (il n. 13), la cui illegittima formulazione ha assunto portata lesiva

per parte ricorrente proprio a seguito della pubblicazione delle menzionate graduatorie,

avendole materialmente impedito di collocarsi utilmente tra i candidati vincitori, inficiando

l'esito della prova.

Parte ricorrente ha potuto constatare, infatti, la presenza nel questionario somministratole di una

domanda la cui formulazione è del tutto fuorviante, sulla quale ci si soffermerà nel prosieguo.

Tale circostanza non è nuova al Collegio, chiamato a pronunciarsi sull'ambiguità dei quesiti

proposti nella procedura che ci occupa.

Nonostante parte ricorrente abbia segnato la risposta da potersi considerare corretta nonostante

l'erronea formulazione della domanda proposta, come si avrà modo di approfondire, l'opzione

di risposta dalla stessa fornita è stata considerata dall'amministrazione irragionevolmente

erronea, con attribuzione della penalità.

Lasciando al prosieguo dello scritto le valutazioni di merito sul contenuto del quesito contestato, è

sin d'ora necessario precisare che l'illegittima formulazione del quesito in questione ha certamente

penalizzato l'odierna parte ricorrente che, per un divario davvero irrisorio, non può utilmente

ambire alla posizione lavorativa di interesse.

5. – Al fine di verificare la regolarità dello svolgimento della prova scritta, in vista della tutela

amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, parte ricorrente ha ritualmente

notificato, per il tramite degli scriventi, apposita istanza di accesso agli atti.

Precisamente, ha richiesto all'Amministrazione l'ostensione dei verbali attinenti alla

predisposizione dei questionari, allo svolgimento della prova e alla sua correzione, nonché le

generalità di due soggetti potenziali controinteressati.

L'istanza di accesso, all'atto di proposizione del presente ricorso, non è ancora stata esitata

dall'Amministrazione resistente, sicché ci si riserva di formulare ulteriori censure in seguito

all'ostensione di tutti gli atti richiesti.

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e

provvedimenti indicati in epigrafe per il seguente motivo di

DIRITTO

ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO n. 13 DEL QUESTIONARIO DI PARTE RICORRENTE E

DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE

DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ E

IRRAGIONEVOLEZZAMANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI

FATTO E DI DIRITTO.

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli,

deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile

che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere un'unica e

inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite.

La formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti, unita all'individuazione di una

e una sola risposta esatta tra tutte le alternative proposte, costituisce uno specifico onere per

l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli articoli 3 e

34 della Carta costituzionale, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del principio

meritocratico.

Deve osservarsi, infatti, che i quesiti a scelta multipla richiedono la misurazione di ragionamenti di

una certa complessità e, per la stessa ragione, rimandano a diversi possibili percorsi di soluzione.

Tra tutte le alternative proposte è, dunque, necessario che vi sia una e una sola risposta corretta.

Non può ovviamente considerarsi legittima l'opzione per cui le risposte considerate corrette siano,

in realtà, quelle meno scorrette delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o

ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente

falsata.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie.

Infatti, una volta pubblicata la graduatoria degli idonei e dei vincitori, parte ricorrente ha appurato

di non risultare vincitrice a causa della presenza di un quesito che risulta invariabilmente errato

e/o fuorviante, che ha pregiudicato la collocazione della stessa nella posizione legittimamente

spettante.

Il quesito in esame, il n. 13, è così formulato:

«Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le altre

amministrazioni pubbliche statali il piano triennale dei fabbisogni è approvato:

A) Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato;

B) Con decreto del Presidente della Repubblica;

C) Secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti».

Secondo l'amministrazione la risposta corretta è la A). L'odierna ricorrente, invece, ha flaggato la

risposta C), alla quale l'amministrazione ha erroneamente attribuito la **penalità di -0,375**.

Aver considerato, ad avviso della resistente, l'opzione di risposta C come errata, non trova alcun

riscontro nel dato normativo.

Ed infatti, occorre prendere le mosse dal richiamato articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, a mente del quale si prevede testualmente che il piano triennale, adottato

annualmente dall'organo di vertice «nelle amministrazioni statali è approvato, anche per le finalità di

cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro

delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel

rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla

disciplina dei propri ordinamenti».

È evidente che l'Amministrazione faccia espresso riferimento alle «altre amministrazioni

pubbliche».

A fronte di ciò, parte ricorrente non avrebbe mai potuto escludere la correttezza della risposta

dalla stessa opzionata, in quanto le altre amministrazioni seguono, per espressa disposizione, «le

modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti».

È utile specificare, sin da ora, che è il termine "altre" ad essere determinante ai fini del corretto

significato da assegnare al quesito: è chiaro che, volutamente, l'Amministrazione aggiunge a

"statali" le "altre amministrazioni pubbliche" e che, per gli effetti, la risposta da considerarsi

corretta è quella opzionata da parte ricorrente.

Lo stesso non può dirsi, naturalmente, per la risposta ritenuta corretta dall'Amministrazione.

È d'uopo chiarire, a proposito del contenuto del quesito, che con decreto del Ministro per la

semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n.

173/2018), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute,

sono state approvate le «Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di

personale da parte delle amministrazioni pubbliche», a conferma della circostanza per cui le

Amministrazioni, secondo i rispettivi ordinamenti, seguono le linee-guida necessarie per

«orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni

di personale» (cfr. art. 1, linee guida in atti).

Segnatamente, ciascuna amministrazione, in attuazione di quanto disposto dall'art. 6 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sulla base dell'analisi dei processi o di benchmarking, dovrà

predisporre una tabella dei fabbisogni articolata su:

a) processi, funzioni o attività che necessitano di personale;

b) tassonomia semplificata dalle professionalità necessarie.

La definizione del piano dei fabbisogni deve fondarsi su una complessiva analisi concreta dei

compiti istituzionali delle Aziende in termini di obiettivi, competenze, attività esercitate

direttamente e professionalità necessarie in termini quantitativi e qualitativi, e deve esser

compatibile con l'equilibrio economico-patrimoniale dell'azienda, nonché rispettare gli obiettivi

previsti dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda le amministrazioni statali, le stesse provvedono con D.P.C.M.

all'approvazione dei PTFP ed alle conseguenti autorizzazioni a bandire e ad assumere personale,

mentre per le amministrazioni pubbliche ad ordinamento autonomo, per le agenzie e gli enti

pubblici non economici, l'approvazione del PTFP avviene secondo i rispettivi ordinamenti e il

DPCM dispone solo con riferimento all'autorizzazione ad avviare le procedure concorsuali e le

relative assunzioni (cfr. articolo «Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di

personale da parte delle PA», dal sito www.funzionepubblica.gov.it).

È palese che il quesito odiernamente censurato operava un riferimento fuorviante alle «altre

amministrazioni pubbliche statali». Invece i quesiti somministrati durante le pubbliche selezioni,

specie se a risposta multipla, devono caratterizzarsi dalla coerenza del contenuto e della relativa

opzione di risposta, che dovrebbe desumersi con univocità dalla formulazione del contesto cui fa

riferimento la domanda!

Così non è stato.

A confermare quanto esposto, Codesto Ecc.mo TAR ha ritenuto che «a un primo sommario esame, il

ricorso presenti sufficienti profili di possibile fondatezza, atteso che, in relazione al quesito contestato,

nessuna delle tre alternative offerte ai candidati trova riscontro nel tenore testuale della

disposizione normativa richiamata, né appare rispondente ai principi di imparzialità e buon

andamento dell'Amministrazione addebitare ai candidati la mancata individuazione della

risposta che meno si discosta dalla soluzione corretta» (TAR del Lazio - Roma, Sez. Ibis, Ord.

Cau. n. 312 del 19/01/2022).

In sintesi, il quesito somministrato all'odierna ricorrente non avrebbe mai potuto condurla ad

opzionare la risposta A), considerato che i candidati sono tenuti a fornire risposte in base al

tenore letterale dei quesiti!

Alla luce delle suddette considerazioni, non può che affermarsi che l'opzione di risposta fornita

dalla Sig.ra Gallipoli sia corretta!

L'erronea formulazione del quesito odiernamente censurato (che non avrebbe dovuto

presentare alcun margine di ambiguità, penalizzando viceversa i concorrenti) non solo ha

pregiudicato il punteggio dell'odierna ricorrente, che comunque ha proficuamente superato la

prova scritta, ma non le ha consentito di essere ricompresa nel novero dei vincitori!

Sarebbe un errore ritenere che dalla formulazione del quesito si possa evincere univocamente la

risposta corretta da fornire, e non si può nemmeno pretendere che i candidati, in sede di

svolgimento della prova, avrebbero dovuto intuire che l'amministrazione si riferisse alle

amministrazioni statali piuttosto che alle altre amministrazioni pubbliche.

Il pregiudizio subito dall'odierna ricorrente, pertanto, si palesa totalmente in contrasto con quanto

stabilito dalla normativa nazionale!

Ne consegue che, per ristabilire la parità con gli altri candidati che hanno avuto la possibilità di

rispondere a 40 quesiti con univoca risposta corretta, si rende necessario assegnare alla ricorrente il

punteggio pieno di 0,75 e la detrazione della penalità attribuitole, per l'errata formulazione

della domanda in questione, non essendo stata posta nelle condizioni di fornire la risposta

corretta al quesito in esame, stante l'ambigua formulazione dello stesso.

Nel caso contrario, si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti del candidato,

sia della stessa Amministrazione.

L'Amministrazione, dal canto suo, mancherebbe la possibilità di valutare la candidata su più

materie e argomenti attinenti al profilo, depotenziando così la finalità della selezione, e cioè la

ricerca dei migliori. La candidata, invece, subirebbe incolpevolmente un modus procedendi del tutto

arbitrario, disperdendo il tempo a sua disposizione per darsi una risposta all'evidente stranezza

contenuta nel suo questionario.

Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

L'ambigua formulazione della domanda genera, infatti, un elemento di confusione nella

comprensione del testo e, quindi, non consente di individuare correttamente la risposta da fornire.

Ciò non è avvenuto.

Il punteggio maggiore che spetterebbe alla Sig.ra Gallipoli di 23,25/30 (punteggio ottenuto di 22,

125 + 0,75 + 0,375 per la penalità attribuita) le consentirebbe di collocarsi utilmente nella 288°

posizione, risultando, per gli effetti, vincitrice!

La questione non è nuova al Giudice Amministrativo.

La Giurisprudenza è, in tal senso, del tutto chiara.

Infatti, in casi relativi a domande fuorvianti e/o errate, anche codesto Ecc.mo TAR ha accolto le

doglianze proposte da un ricorrente che censurava l'erroneità di un quesito che non gli aveva

consentito di raggiungere la soglia di idoneità, e nel caso specifico «il Collegio ritiene di aderire alla

giurisprudenza secondo la quale, nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel

caso di specie, se non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle

singole domande, deve comunque prevedersi con certezza una sola risposta univocamente esatta,

con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei

candidati in violazione del principio della "par condicio" desumibile anche dall'art. 97 Cost.,

favorendo coloro che non abbiano visto assegnato loro il quesito ambiguo (Consiglio Stato, Sez. V, 17.6.15, n.

3060; TAR Campania - Na, Sez. IV, 5.2.20, n. 560).

Se vi è ambiguità e incertezza in tal senso, come nel caso di specie, non può che considerarsi

corretta anche la risposta fornita dal candidato che sia conforme all'impostazione della

domanda.» (TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 11820 del 3 novembre 2021).

In questi termini si è espresso anche il Consiglio di Stato, il quale ha accolto le censure di un

ricorso innanzi ad esso incardinato per analoghi motivi, constatando e ritenendo che «...non tanto

confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano

l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti

a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in

parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla

appellante al quesito....(...) con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta,

di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro

necessario presupposto.» (Cons. di Stato, Sent. n. 842 del 17 gennaio 2019).

È pacifico che in sede di pubblico concorso, «l'ambigua ed incompleta formulazione del quesito in

parola può aver costituito per il ricorrente un elemento di confusione nella comprensione del testo

e quindi della risposta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la contraddittorietà della

formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini

concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa», per poi

concludere affermando che «l'evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali

non sia nettamente individuabile <u>un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i</u>

quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta (Cons. Stato, VI, sent. n.

2673/2015), così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione

complessiva dei candidati» (tra gli altri, T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346),

sicché, come statuito in casi analoghi, «...il punteggio [deve] incrementarsi alla stregua delle

richiamate previsioni del bando (di 0,50 per ciascuna risposta corretta più 0,15, nel caso in cui sia

stata detratta la penalizzazione per la risposta reputata errata» (TAR Campania – Napoli, Sez.

Quinta, sentenza n. 3531 del 26 maggio 2021).

In particolare, «laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni

simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel

valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve

contemplare la presenza di una sola risposta «oggettivamente» esatta, dovendosi ritenere legittima

esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta

univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta(cfr.

Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820).

Tali considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice

amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, «atteso che, se certamente compete

all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale

ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia

nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti

contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta» (T.A.R. Lazio - Roma, sentenza 21

giugno 2021, n. 7346; T.A.R. Napoli, (Campania), sez. V, 05 febbraio 2020, n. 560; Cons. Stato, sez.

VI, 13 settembre 2012, n. 4862; negli stessi termini, T.A.R. Milano, sez. III, 04/09/2018, n. 2043).

E invero, «affinché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale

di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere

risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate

in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti.

I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo

da consentire l'univocità della risposta» (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021,

n.1040).

Da ultimo, codesto Ecc.mo Tribunale ha avuto recentemente l'occasione di rilevare che «non può

ricondursi all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed

esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa

formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente

desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta» (T.A.R.

Lazio, Roma, sez. Terza-quater, n. 7392/2018), per gli effetti «la discrezionalità del giudice di

organizzare le priorità nell'esame della materia del contendere secondo un determinato ordine logico resta

pur sempre correlata all'interesse di cui la parte ricorrente chiede tutela» (TAR Lazio III bis 30 aprile 2019

n. 5472, che sul punto richiama Cons. di Stato, Sez. V, 28 settembre 2015, n. 4513 e TAR Puglia, Sez.

III, 1 agosto 2013, n. 1223).

A sua volta, la risposta, indicata come esatta fra quelle riportate nel questionario deve raccordarsi

ad una plausibile corretta applicazione dell'acquisizione delle scienze che vengono in gioco, di cui

è richiesta la conoscenza da parte del candidato, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di

soluzione. La violazione di tale regola invece, anche solo rispetto ad un singolo quesito, comporta

inevitabilmente conseguenze pregiudizievoli sulla prova dei candidati penalizzati, i quali, per

difendersi dal torto subito, hanno un unico strumento: agire in giudizio per ottenere la rettifica

del proprio punteggio.

Ciò posto, l'errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittima la

somministrazione del quesito sopra meglio specificato e, per quanto qui interessa, l'esclusione

della ricorrente dal novero dei vincitori si palesa del tutto irragionevole considerato che, a causa

della errata formulazione del quesito, non le ha consentito di collocarsi nella posizione

legittimamente spettante nella graduatoria di merito pubblicata il 14 gennaio u.s..

I.II SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

Parte ricorrente è, ad oggi, lesa dall'attribuzione, assolutamente irragionevole ed immotivata, di un

punteggio errato in esito alla prova scritta, che le è valsa la mancata ammissione nella graduatoria

dei candidati vincitori. Con specifico riguardo alla contestazione del quesito n. 13 del questionario

somministrato all'odierna ricorrente e sul superamento della prova di resistenza vale la pena

evidenziare che la stessa proficuamente superato la prova scritta, conseguendo un punteggio di

22,125 e, qualora ottenesse la rettifica del punteggio in ragione della domanda formulata in modo

errato, otterrebbe un punteggio pari a 23,25 (22,125+0,75 + 0,375 per la penalità = 23,25) e

subentrerebbe nella posizione n. 288, risultando per gli effetti vincitrice, potendo così

partecipare alla procedura di scelta della sede e successivamente alle assunzioni.

A tale punteggio va aggiunto quello per i titoli (4.4), in ragione del quale la stessa

conseguirebbe il punteggio totale di 27,65, collocandosi in posizione n. 265 (nella quale è

attualmente collocate la Sig.ra De Lorenzis Daniela, di cui sono state richieste le generalità),

avendo peraltro diritto alla preferenza per aver n.1 figlio a carico.

L'interesse di parte ricorrente sussiste perché, non avendo risposto correttamente alla domanda

incriminata secondo quanto precedentemente riferito, alla stessa basterebbe la rettifica in aumento

del punteggio in relazione al solo quesito contestato per posizionarsi come vincitrice (posizione

265) nella graduatoria pubblicata il 14 gennaio u.s..

Nella ponderazione dei contrapposti interessi, per la stessa Amministrazione resistente appare

meno pregiudizievole l'attribuzione alla ricorrente del punteggio pieno.

Alla stessa soluzione è approdato di recente il TAR Lazio, con riferimento ad un quesito al quale

era impossibile fornire una risposta indubitabilmente corretta (in quel caso, i numeri indicati

nelle quattro possibili risposte erano tutti multipli di sé stessi e di 1, con la conseguenza che non

era possibile individuare una risposta esatta; il quesito avrebbe avuto senso solo se nella domanda

fosse stato richiesto quale dei numeri indicati era multiplo "solo" di se stesso e di 1, ma tale

specificazione era assente) concludendo in questi termini: «il ricorso va quindi accolto, con

annullamento delle graduatorie impugnate nella parte in cui non contengono il nominativo dell'attuale

ricorrente, dovendo l'amministrazione procedere alla loro riformulazione in parte qua, considerando valide la

risposta omessa e quella fornita, inizialmente individuata come errata» (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I,

sent.11048/2021).

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità del quesito n. 13 del

questionario di parte ricorrente e, in riforma e/o annullamento dello stesso, venga contestualmente

accertato, dichiarato e pronunciato il suo diritto al conseguimento di 0,75 punti ulteriori per la

domanda censurata e relativa detrazione della penalità attribuita, con conseguente attribuzione

del punteggio di 23,25/30, per la patente erroneità del quesito, e la collocazione della graduatoria

dei vincitori nella posizione legittimamente spettante (n. 265).

* * *

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del fumus boni iuris del

gravame.

Ugualmente evidenti sono le ragioni di gravità e urgenza su cui si fonda la richiesta cautelare,

considerato che i provvedimenti impugnati comportano un'errata attribuzione del punteggio a

danno di parte ricorrente, con conseguente ingiusta collocazione alla 318° posizione nella

graduatoria, non essendo ricompresa nel novero dei vincitori, concretizzandosi un danno alla

carriera di carattere oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti negativi

che tale circostanza inevitabilmente comporta anche sotto il profilo esistenziale (c.d. effetto sliding

doors).

Straordinariamente, si è presenza di una prova unica: con avviso pubblicato il 14 gennaio u.s. è,

altresì, stata comunicata l'apertura una finestra temporale (dal 20 al 28 gennaio p.v.) ove i

candidati dovranno comunicare le sedi di preferenza, e dal 21 febbraio p.v. saranno assunti

presso le sedi dei Distretti della Corte di Appello prescelte.

Pertanto, a breve seguiranno le assunzioni e solo una pronuncia come quella richiesta

consentirebbe all'amministrazione di includere l'odierna parte ricorrente nella posizione

legittimamente spettante, evitando ulteriori oneri ed aggravi per l'Amministrazione.

La procedura prosegue il suo corso, dunque, e posto che l'odierna ricorrente ha, in verità, pieno

diritto di essere ricompreso nel novero dei candidati vincitori, previa rettifica del punteggio

erroneamente assegnatole in presenza di quesiti ambigui e fuorvianti, la tutela cautelare si rende

inevitabilmente necessaria per apprestare tempestivo rimedio all'errore in cui è evidentemente

incorsa l'Amministrazione.

Vale la pena evidenziare che non di rado, in presenza di censure concernenti l'errata formulazione

dei quesiti, l'Ecc.mo Collegio ha ravvisato, pur «al sommario esame proprio della presente fase, i

presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, in quanto il quesito contestato, il cui punteggio

ha comportato il mancato superamento della prova da parte dei ricorrenti, presenta profili di

ambiguità nella formulazione e nella individuazione della risposta esatta» (T.A.R. Lazio - Roma,

ord. cau. del 24 aprile 2020, n. 3182; decreto cautelare del 13 luglio 2020, n. 4709).

Con particolare riguardo alla stessa procedura per cui è causa, si riportano le conclusioni a cui è

approdato, proprio di recente, lo stesso TAR adito ha ritenuto, in relazione a domande mal

formulate, che «a un primo sommario esame, il ricorso presenti sufficienti profili di possibile

fondatezza, né appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento

dell'Amministrazione addebitare ai candidati la mancata individuazione della risposta che meno

si discosta dalla soluzione corretta; Ritenuto, altresì, che dall'esecuzione dell'impugnato esito

della prova scritta derivi il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile, consistente

nell'esclusione dei ricorrenti dal concorso (...) accoglie l'istanza cautelare, nei sensi e per gli effetti

di cui in motivazione» (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I Bis, ord. cau. 17 gennaio 2022, n. 233).

Ove non accolta la presente istanza cautelare e consentito a parte ricorrente di aver rettificato il

punteggio conseguito, la stessa sarebbe, viceversa, ingiustamente ed irreparabilmente

pregiudicata.

La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora la ricorrente fosse costretta ad attendere la

fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi,

la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, con conseguente assegnazione dei

candidati vincitori, alla quale seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, e il ricorso

si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei

soggetti potenzialmente controinteressati, attendendo riscontro.

Nelle more della presentazione del presente ricorso, ha individuato una potenziale

controinteressata per le vie brevi, la Sig.ra Dinoi.

In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla

notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online

dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e

l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la

notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Parte ricorrente, già in sede concorsuale, ha dimostrato di essere meritevole di un punteggio

superiore rispetto a quello attribuitole nella prova scritta e, pertanto, merita di subentrare nella

posizione 265° della graduatoria dei vincitori per il distretto della corte di appello di Lecce.

Tuttavia, qualora Codesto Ecc.mo T.A.R. ritenesse necessario affidare tale indagine ad un soggetto

terzo, al fine di acquisire altrimenti i chiarimenti richiesti, si chiede che venga disposta

verificazione o consulenza tecnica d'ufficio ai sensi degli artt. 19, 66 e 67 c.p.a.

Si chiede inoltre a Codesto Ecc.mo Giudice di disporre che la verificazione in parola venga

espletata in una tempistica che gli consenta di essere incluso nella graduatoria di merito.

In caso contrario si verificherebbe, infatti, un gravissimo pregiudizio per la ricorrente, in quanto

perderebbe ogni possibilità di essere assunta.

Tutto ciò premesso, voglia codesto

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

- in via istruttoria: disporre ex art. 41 c.p.a., stante la numerosità delle persone potenzialmente lese

dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per

pubblici proclami;

- in via istruttoria: ove ritenuto opportuno e necessario, disporre una verificazione ex artt. 19 e 66

c.p.a. ovvero consulenza tecnica d'ufficio ex art. 67 c.p.a. per constatare l'erroneità del quesito

segnalato in ricorso come errato e/o fuorviante;

-in via cautelare: sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in

epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio

assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta del concorso, in quanto inferiore a quello

legittimamente spettante, con conseguente inclusione nella posizione legittimamente spettante

nella graduatoria finale dei vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Lecce, e/o l'adozione

di ogni altra misura volta a consentirle di essere inclusa nell'elenco dei vincitori al concorso, per il

profilo di interesse;

- nel merito: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con

conseguente inclusione di parte ricorrente, nella posizione e con il punteggio legittimamente

spettante, nella graduatoria di merito dei candidati vincitori;

- nel merito e in subordine: condannare le Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni

patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua

illegittima esclusione.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato

pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano antistatari.

Roma, 21 gennaio 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Ciro Catalano

Avv. Irene Contorno

ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A.

Nelle more della trattazione in sede collegiale della domanda cautelare, si chiede che Sua

Eccellenza il Presidente dell'Ecc.ma Sezione adita del TAR voglia adottare misure cautelari

provvisorie ex art. 56 c.p.a., permettendo all'odierna parte ricorrente di partecipare alla fase

di scelta della sede presentazione che si concluderà giorno 28 gennaio p.v.. (doc. 5).

Il danno lamentato nella presente sede è oggettivamente gravissimo e irreparabile, derivante

dalla presenza di un quesito manifestamente erroneo e/o ambiguo che ha pregiudicato il

punteggio dell'odierna ricorrente, non consentendole, conseguentemente, di essere

ricompresa nella posizione legittimamente spettante nel novero dei vincitori.

Il quesito in questione (n. 13) è il seguente:

«Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le altre

amministrazioni pubbliche statali il piano triennale dei fabbisogni è approvato:

A) Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato;

B) Con decreto del Presidente della Repubblica;

C) Secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti».

Nonostante l'erroneità del quesito, che non ricomprende un'opzione di risposta

univocamente corretta, è stata attribuita all'odierna ricorrente la penalità per aver segnato

l'opzione di risposta C), alla quale - pur trattandosi dell'opzione più corretta -

l'amministrazione ha erroneamente attribuito la penalità di -0,375.

Riprendendo il dato normativo, « (...) Per le altre amministrazioni pubbliche il piano

triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è

approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti».

È palese che il quesito odiernamente censurato opera un riferimento fuorviante alle «altre

amministrazioni pubbliche statali».

A confermare quanto esposto, Codesto Ecc.mo TAR ha ritenuto che «a un primo sommario

esame, il ricorso presenti sufficienti profili di possibile fondatezza, atteso che, in relazione

al quesito contestato, nessuna delle tre alternative offerte ai candidati trova riscontro nel

tenore testuale della disposizione normativa richiamata, né appare rispondente ai principi

di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione addebitare ai candidati la mancata

individuazione della risposta che meno si discosta dalla soluzione corretta» (TAR del Lazio

- Roma, Sez. Ibis, Ord. Cau. n. 312 del 19/01/2022).

Merita segnalare, inoltre, che parte ricorrente, ad oggi collocata utilmente nell'elenco degli

idonei, con la correzione del punteggio attribuitole al quesito odiernamente censurato, si

collocherebbe nella posizione 265° della graduatoria dei vincitori per il Distretto per la Corte

di Appello di Lecce. Difatti, unitamente al punteggio per i titoli (4.4), la stessa conseguirebbe

il punteggio totale di 27,65.

Secondo l'avviso pubblicato il 14 gennaio u.s. sul sito web dell'Amministrazione, "Tutti i

candidati collocati utilmente nelle graduatorie dei vincitori per i restanti codici di concorso

parteciperanno, nelle giornate comprese tra il 20 e il 28 gennaio 2022, alla procedura di scelta

della sede, tramite piattaforma informatica, raggiungibile dal link

https://concorsipersonaledog.giustizia.it/ concorsi -sezione "GESTIONE PREFERENZA SEDE", con

le medesime credenziali utilizzate per accedere alla piattaforma Formez STEP-ONE. Ogni candidato

dovrà indicare l'ordine di preferenza delle sedi del distretto. (...) L'immissione in possesso dei

vincitori negli Uffici di merito avverrà a partire dal 21 febbraio 2022 secondo il calendario che

verrà comunicato agli interessati via e-mail all'indirizzo di posta elettronica dichiarato al momento

dellapresentazione della domanda di partecipazione. (https://concorsipersonaledog.giustizia.it/)" (cfr.

Avviso pubblico in atti - doc. 5).

Seguiranno le assunzioni, sicché ogni giorno che passa pregiudica irreparabilmente la

possibilità concreta che parte ricorrente possa risultare vincitrice, trattandosi di un'unica

prova.

Solo una pronuncia estremamente rapida come quella richiesta consentirebbe

all'amministrazione di includere l'odierna parte ricorrente nella scelta delle sedi di interesse,

<u>dal 20 al 28 gennaio p.v.</u>, o in una sessione *ad hoc* che le consenta di accedervi.

Alla luce di ciò, si insiste nel chiedere che Sua Eccellenza il Presidente dell'Ecc.ma Sezione adita ordini con decreto la possibilità, per parte ricorrente, di partecipare alla fase di scelta della sede che si concluderà giorno 28 gennaio p.v. e che anticiperà la fase dell'assunzione.

Con osservanza.

Palermo-Roma, 21 gennaio 2022

Avv. Francesco Leone Avv. Simona Fell

Avv. Ciro Catalano Avv. Irene Contorno

P.IVA 06722380828